

## **Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) (Art. 224-bis LEGGE 17 luglio 2020, n. 77)**

**Dott. Francesco Bongiovanni**  
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

---

**Roma, 15 - 16 - 17 febbraio 2021**

---





## Obiettivo

- Assicurare qualità alimentare, sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico;
- Migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.

Il SQNBA è costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali.



## **Sistema di qualità nazionale per il benessere animale**

L'adesione al Sistema è volontaria.

Il MIPAAF e il MdS, secondo le rispettive competenze, adottano, con l'intesa in CSR, uno o più decreti dove sono indicate le modalità di attuazione, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione con i sistemi di certificazione e di qualità già autorizzati, le misure di vigilanza e controllo, ecc.



Cosa intendiamo per

## **Benessere animale**



**Sistema integrato** a cui concorrono per il suo raggiungimento, il **sistema di allevamento**, l'**alimentazione** e la **salute** degli animali, il controllo della **biosicurezza** in allevamento, il monitoraggio dell'uso del **farmaco** veterinario, il controllo e la gestione delle **emissioni** nell'ambiente.



## Scopo:

Fornire al consumatore una chiara e corretta informazione sul benessere animale.

Qualora le informazioni sul benessere animale fossero già utilizzate sulla base di norme tecniche o di certificazioni volontarie riconosciute/autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto, le procedure previste da dette certificazioni dovranno essere rese conformi a quanto previsto dal presente provvedimento.



## Quali soggetti possono aderire al SQNBA

**Operatore della produzione primaria:** allevamento registrato nella Banca Dati Nazionale.

**Operatore della filiera:** il responsabile della tracciabilità, per le fasi successive alla produzione primaria, di animali e dei prodotti di origine animale. Sono inclusi trasportatori, trasformatori e tutti coloro che lavorano il prodotto oppure lo etichettano, fino al punto vendita.



## Come l'Operatore può aderire al SQNBA

Presentando domanda agli Organismi di Certificazione (CAB) accreditati.

La domanda di adesione può essere presentata dal singolo operatore oppure da un gruppo di operatori dalla filiera.

Dotandosi, per le fasi di competenza, di un sistema di identificazione e di registrazione degli animali e dei prodotti di origine animale atto a garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera.



## Requisiti per l'adesione al SQNBA

### Operatori della produzione primaria:

- essere registrati o riconosciuti ai sensi della specifica normativa vigente;
- aderire al sistema CLASSYFARM ;
- soddisfare, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale;
- rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA.



## Requisiti per l'adesione al SQNBA

### Operatori della filiera:

- essere registrati o riconosciuti ai sensi della specifica normativa vigente;
- adottare il sistema della catena di custodia e rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA

**Catena di Custodia (CoC):** sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti di origine animale lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, al fine di comunicare il valore della certificazione al consumatore finale.



## Il decreto interministeriale prevede

Le modalità per l'adesione al SQNBA degli allevamenti e degli operatori della filiera.

L'impossibilità di aderire al SQNBA per coloro che hanno condanne penali o violazioni amministrative per reati legati all'impiego di sostanze vietate e per mancato rispetto delle norme in materia di benessere animale.



## Ruolo degli Organismi di Certificazione (CAB)

- I CAB accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065:2012, verificano i requisiti di conformità degli operatori che aderiscono al SQNBA.
- Il CAB, designato dall'operatore, valuta la conformità dell'operatore stesso ai requisiti del SQNBA e verifica la presenza di:
  - un piano di autocontrollo;
  - idonee procedure atte a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti.
- Il CAB verifica la corrispondenza, il corretto uso e trasferimento delle informazioni nella etichettatura.



## Adeguamento certificazioni esistenti

La mancata eliminazione delle informazioni e delle parti in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto comporterà la cessazione delle stesse, per le parti non compatibili con il presente provvedimento.

Le certificazioni volontarie sul benessere animale coesistono con le certificazioni SQNBA fino alla fine del periodo transitorio di 12 mesi necessario per completare l'adeguamento.



## Etichettatura SQNBA

La commercializzazione e l'etichettatura degli animali e dei prodotti di origine animale deve avvenire riportando le seguenti informazioni:

- a. "Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale" o, in alternativa, "SQN benessere animale". Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo SQNBA;
- b. Specie animale o denominazione del prodotto con l'indicazione della specie (es. "Carne di...");
- c. Metodo di allevamento.

*segue*



## Etichettatura SQNBA (segue...)

La commercializzazione e l'etichettatura degli animali e dei prodotti di origine animale deve avvenire riportando le seguenti informazioni nello stesso campo visivo:

- d. «Allevato in....». E' anche possibile riportare l'informazione "da Allevamento italiano aderente all'SQNBA" o, in alternativa, "Origine Italia" quando l'animale è nato, allevato e macellato in Italia, eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica.
- e. Eventuali altre informazioni ammesse, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.
- f. Numero, lotto o codice di rintracciabilità degli animali o del prodotto.



## Etichettatura SQNBA – Prodotti Origine Animale

L'uso dei riferimenti SQNBA nell'etichettatura dei prodotti di origine animale destinati al consumo finale e diversi dalle materie prime tal quali, può avvenire:

nel campo visivo principale dell'etichettatura quando i componenti di origine animale certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente oppure, se rappresentano, nel loro insieme, una percentuale superiore al 75% nel prodotto.



## Etichettatura SQNBA – Prodotti Alimentari

Nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumo finale è possibile riportare:

l'informazione "SQN benessere animale" nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari, accanto all'ingrediente di origine animale ed alla sua percentuale, purché lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA e ne venga garantita la rintracciabilità.



## **Etichettatura SQNBA – Ulteriori riferimenti**

Ulteriori modalità di utilizzo dei riferimenti al SQNBA nell'etichettatura dei prodotti di origine animale destinati al consumo finale, anche ottenuti da materie prime diverse, sono disciplinate con successivi allegati, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale.



## Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale - CTSBA

Al CTSBA è affidato il compito di definire la disciplina produttiva e le relative regole tecniche e quant'altro necessario alla corretta gestione del SQNBA, così come previsto dall'art. 224/bis del decreto rilancio.




## Chi vigila

La vigilanza sulla corretta applicazione del SQNBA, sulla commercializzazione ed etichettatura di animali e prodotti di origine animale, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria e benessere animale del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal MIPAAF in collaborazione con le Regioni e Province autonome.



## Logo identificativo SQNBA

Al SQNBA può essere associato un logo (da definire e condividere con la Commissione europea), da concepire in modo tale da distinguere il relativo sistema allevatorio.



**Grazie per aver partecipato!**

